



## LICEO ARTISTICO

Istituto Statale d'Arte - Corso di Perfezionamento  
di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi)

**Sede:** P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 - Cod.Min. FISD03000L  
**Sede associata:** Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax 055.44.05.90 – Cod.Min. FISD03001N  
[www.artisticoportaromanafirenze.gov.it](http://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it) [fisd03000l@istruzione.it](mailto:fisd03000l@istruzione.it) Codice fiscale 06185200489 codice univoco UFTIEC

### PROTOCOLLI PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES

( Allegato al PAI a.s. 2018/19)

Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un'inclusione ottimale degli alunni diversamente abili, con DSA, con BES, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione Scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Costituisce, inoltre, uno strumento di lavoro e pertanto può essere integrato e rivisto periodicamente; consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella normativa vigente:

- Legge Quadro n° 104/92 e i successivi decreti applicativi tenendo conto delle Linee Guida per l'Integrazione pubblicate nel mese di agosto 2009 dal Ministero. O. M. n.90/2001
- L.107/2015 e successivi decreti attuativi
- Legge 53/2003, D.P.R. 22/6/2009, n.122, L.170 08/10/2010 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 e Linee guida
- Direttiva del 27/12/2013 sui BES e C.M. n°8 del 06/03/2013; prot. 2563 22/11/2013
- D.P.R. 394/1999 art. 45, D.L. 76/2005

Il Protocollo, dunque, si prefigge di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione del singolo nella realtà classe, promuovendo l'acquisizione dell'autostima e dell'autonomia personale e sociale;
- rafforzare la collaborazione tra insegnanti curricolari, di sostegno e tra operatori scolastici;
- favorire positivamente il passaggio dalla Scuola Secondaria di Primo Grado alla Secondaria di Secondo Grado;
- promuovere esperienze di orientamento per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- integrare le risorse speciali nella speciale normalità: far crescere la qualità dell'integrazione, in modo che la risorsa "speciale" (insegnante di sostegno, educatore, tecnologia, materiale speciale) non sia riservato solo all'alunno disabile, ma concorra a migliorare la qualità della normalità dei rapporti educativi e didattici e, quindi, i processi di insegnamento e di apprendimento per tutti gli alunni.

## PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L.104/92)

“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione nella relazione e nella socializzazione: l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap” (L.104/92 art: 12 com. 3 e 4)

### RUOLI e COMPITI per l' Integrazione

<u>Dirigente Scolastico</u>	<p>È responsabile dell'organizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI e il GLH d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche</p> <p><u>Provvede a far sottoscrivere alle famiglie una liberatoria per informare tutti i componenti del C.di C. dei contenuti della certificazione</u></p>
<u>GLHI – GLHO- GLI</u>	<p>In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un <b>GLHI</b>, Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali. Nelle scuole superiori è importante la presenza dei rappresentanti degli studenti e in tutti gli ordini di scuola quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l'integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili; nel GLHI sono presenti oltre alle figure già menzionate i coordinatori dei dipartimenti, la figura strumentale per gli alunni H e il Dirigente che presiede a tutte le attività, per migliorare la qualità dell'integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo.</p> <p>L'espressione <b>GHLO</b>, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei Genitori.</p> <p>Per perseguire la “politica per l'inclusione”, la CM n.8 del marzo 2013 fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche per la costituzione del <b>GLI</b> (Gruppo di lavoro per l'inclusione) finalizzato all'elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) e aggiornare all'inizio del nuovo a.s. (entro la fine del mese di Ottobre). A tale scopo i suoi componenti sono individuati dal Dirigente Scolastico tra tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e</p>

	<p>un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi. A tale scopo il GLI svolge tale compito attraverso le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilevazioni dei BES presenti nella scuola;</li> <li>• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi</li> <li>• confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi;</li> <li>• rilevazione monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;</li> <li>• raccolta e coordinamento delle proposte formulate tra i singoli GLHO</li> <li>• elaborazione del PAI</li> </ul>
<b><u>Figura Strumentale per gli alunni DVA</u></b>	<p>La figura strumentale per l'integrazione degli alunni diversamente abili svolge varie funzioni diventando punto di riferimento, nel settore della disabilità, per il Dirigente scolastico, per i Docenti di sostegno e curricolari, per il personale ATA, per le famiglie e il suo incarico è approvato dal Collegio dei Docenti. Coordina l'accoglienza degli alunni diversamente abili e dei nuovi Docenti di sostegno. Propone al Dirigente la richiesta e/o la ripartizione delle ore di sostegno e degli insegnanti di sostegno per i singoli alunni.</p>
<b><u>Docente di sostegno</u></b>	<p>L'insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe, di cui assume la contitolarità, dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto solo l'insegnante dell'alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Docente di sostegno assume il compito di Referente, per un singolo alunno, o più, coordinando l'intervento delineato nel PEI, curando la documentazione tenendo i contatti con la famiglia e se presenti più Docenti di sostegno ne coordina il team e verbalizza le sedute del PEI.</p>
<b><u>Docente curricolare</u></b>	<p>Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del PEI. Poiché l'alunno con disabilità, molte volte, non segue di norma dei percorsi normali di apprendimento, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi garantisce a ciascun insegnante la chiara definizione delle proprie funzioni anche verso l'alunno con disabilità e rende chiara la sua posizione nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti.</p>
<b><u>Collaboratori scolastici</u></b>	<p>Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di "accompagnarlo in bagno". In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica (CM 3390/2001)</p>
<b><u>Enti Locali ( Educatori)</u></b>	<p>L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno). Le modalità di applicazione</p>

	<p>possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l'Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L'organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d'Italia. Essi non hanno il compito di insegnare bensì quello di consentire all'alunno di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza né responsabilità sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell'Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall'Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.</p>
<b>Uffici e Segreteria</b>	<p>Accoglie le richieste d'iscrizione e la documentazione richiesta ( certificazione L.104/92, attestazione di Handicap , DF, Idoneità ai laboratori, PEI e PDF della Scuola secondaria di primo grado)</p> <p>Mantiene i contatti amministrativi con l' U.S.P. Calendarizza gli incontri del GLHO per la stesura del P.D.F e del PEI. Raccoglie e archivia la documentazione degli alunni diversamente abili e la custodisce in un fascicolo riservato. Consente la lettura dei documenti da parte dei docenti del Consiglio di Classe in cui è inserito l'alunno/a disabile, con foglio firma per presa visione. La documentazione non può essere fotocopiata e non può uscire dai locali della Segreteria</p>
<b>Collegio Docenti</b>	<p>È l'organismo che, nel procedere all'approvazione del PTOF corredato dal PAI, si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.</p>

**PRIME TAPPE INSERIMENTO SCOLASTICO DOPO LA SCUOLA MEDIA**

FASI	TEMPI	ATTIVITA' PER L'ALUNNO
Visita della scuola	Gennaio	Nell'ambito dei percorsi di orientamento attivati dalla scuola (Open Day) l'alunno e la famiglia possono visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo.
Iscrizione	Nei tempi indicati dal Ministero	La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno/a con le modalità previste dal Ministero (attualmente On Line) La famiglia dovrà far pervenire alla segreteria della scuola, entro breve tempo, <u>Attestazione di handicap (104/92)</u> , <u>Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale</u> ( questo da presentare, a cura dei genitori, alla scuola media) CM n. 185/06
Pre-accoglienza	Entro la fine di Maggio	Vengono organizzate una serie di attività e incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra alunno e la scuola superiore (personale, struttura, attività ecc)
Partecipazione PEI finali presso la scuola di provenienza	Data stabilita	La figura strumentale o un Docente di sostegno parteciperà alla riunione per la verifica finale del PEI dell'alunno/a neo- iscritto/a presso la scuola media di provenienza
Condivisione	Settembre	Presentazione del caso dell'alunno diversamente abile al primo Consiglio di Classe da parte del Docente di sostegno.
Accoglienza	Settembre	Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte una serie di attività, rivolte a tutte le classi prime, finalizzate ad un buono inserimento nella nuova realtà scolastica per tutti gli alunni.
C di c d'accoglienza (straordinario)	Settembre prima dell'inizio delle lezioni	Per quelle classi in cui sono inseriti alunni con BES particolari.

## DOCUMENTI

### D.F. – P.D.F. – P.E.I.

La **DF** ( Diagnosi Funzionale) costituisce una sorta di fotografia dello stato dell'handicap, descrivendo i livelli di funzionalità raggiunti; è redatta dagli operatori della A.S.L. ( N.P.I.) all'atto della prima segnalazione. Deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine all'altro di scuola.

Il nuovo Regolamento CM n. 185/06 ha stabilito che spetta alla famiglia inviarla alla scuola unitamente all'atto di accertamento ( L. 104 certificazione di handicap).

Il **PDF** ( Piano Dinamico Funzionale) Il Piano Dinamico Funzionale è l' atto successivo alla Diagnosi Funzionale: Descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap, in relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra. Costituisce una guida per la progettazione degli interventi, evidenziando le potenzialità e i bisogni dell'alunno. Prevede una descrizione funzionale nelle varie aree dello sviluppo, finalizzata a fare emergere le competenze trainanti per l'apprendimento e la definizione delle attività di mantenimento Viene redatto a conclusione del primo anno di frequenza scolastico. Il PDF è soggetto a verifiche e aggiornamento a conclusione del quarto anno

Il **PEI** è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i progetti didattico - educativi - riabilitativi e di socializzazione individualizzati, ed integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Alla formulazione del **PEI** iniziale provvede il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno (GLHO), costituito da tutti i docenti curricolari del C di c, dal docente di sostegno, dai genitori dell'alunno dagli operatori impegnati nel caso dell'ASL e del Comune ed ogni altro professionista coinvolto direttamente (art. 12, comma 5, L. 104/92 – DPR 24/02/1994 art. 5, comma 2).

Al primo consiglio di classe e, di ciascun a.s., in quegli successivi sarà inserito nell'ordine del giorno un punto relativo alle informazioni che dovranno essere illustrate dal docente di sostegno sull'alunno certificato presente in classe.

La verifica finale del PEI verrà effettuata dal GLHO che a formulato il PEI iniziale. (art. 12, comma 5, L. 104/92 – DPR 24/02/1994 art. 5, comma 2).

Esso realizza l'integrazione, espressa in forma più sintetica, di tutti gli specifici concreti piani d'intervento di cui sono responsabili gli operatori che compongono il GLH operativo.

Con particolare riferimento alla Scuola, il PEI allo stesso tempo condiziona e contiene la Programmazione Educativa e Didattica Individualizzata, di competenza di tutti i Docenti di classe e di quello di Sostegno, che va eventualmente integrata con i Piani d'intervento di carattere sanitario, sociale e familiare. Per gli alunni certificati che svolgono un percorso didattico curricolare per il raggiungimento degli obiettivi minimi verrà predisposta, coi i tempi di quella per la classe, una Programmazione Didattica Individualizzata nelle singole materie in collaborazione tra docente di sostegno e docente curricolare , che partendo da quanto evidenziato nel PEI definisca i contenuti, i tempi e le modalità del percorso con particolare attenzione alle verifiche e alle valutazioni.

Il PEI e le iniziative di sostegno sono soggette a verifiche ordinariamente quadrimestrali da parte del GLHO salvo variazioni legate a specifiche situazioni

Oltre agli Insegnanti curricolari e all'insegnante Specializzato ,se presenti, possono essere coinvolti, per un effettivo diritto all'integrazione, gli Educatori di supporto all'autonomia e alla socializzazione.

### Prospetto sintetico dei DOCUMENTI

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b> Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL	All'atto della prima segnalazione; deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine all'altro di scuola
<b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b> Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale	Operatori socio-sanitari, Insegnanti di team, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92)	Viene redatto alla fine del primo anno e aggiornato a conclusione della classe quarta

sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio affettivo.		
<b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b> E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Se necessario può essere valutato in itinere e eventualmente modificato.	Gli Operatori sanitari, gli Insegnanti di team, operatori, Enti locali e i genitori dell'alunno.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico.
<b>VERBALE INCONTRO PEI</b>	Viene scritto su apposito registro a cura del referente dell'alunno/a	Tutte le volte che si riunisce il gruppo GLHO
<b>RELAZIONE FINALE Annuale ( per ciascun alunno diversamente abile)</b>	Viene scritta dal Docente di sostegno referente per l'alunno (con il contributo di tutto il time)	A fine di ciascun anno scolastico e depositata nel fascicolo personale

#### **I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CERTIFICATI (L.104/92) NELLA SCUOLA SUPERIORE**

Ai sensi della legge 296/2006 e del DM 139/2007 che ha elevato l'obbligo di istruzione al 16° anno di età e che conferma l'obbligo formativo fino al 18° anno d'età, per gli alunni diversamente abili il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F. prevede due tipi di percorso:

**A. Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali;**

**B. Una programmazione differenziata.**

La programmazione didattica dello studente diversamente abile deve essere definita nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dai genitori, e dagli operatori dell'ASL che hanno redatto la diagnosi funzionale.

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno certificato H sono corresponsabili nell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

#### **Percorso A (conseguimento di titolo legale)**

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa(art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte **prove equipollenti**, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

Le **prove equipollenti** possono consistere in:

MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;

MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);

CONTENUTI CULTURALI E/O TECNICI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa).(Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove d'esame solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Si ricorda di evidenziare nel P.E.I. e nel Verbale di riunione, tutte le modalità poste in atto durante il percorso scolastico o le richieste (indicazioni) per lo svolgimento delle prove d'esame.

#### PERCORSO B (conseguimento dell'attestato di frequenza e delle competenze )

##### **Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.**

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro individualizzato, per l'alunno, definito nel PEI e può differenziarsi , in parte o totalmente dal percorso curricolare della classe di appartenenza. La Programmazione differenziata infatti può essere attuabile o per Aree o per Discipline al fine di poter valorizzare le potenzialità e gli interessi di ogni singolo alunno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I .Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale ( devono sempre essere espressi da tutti Docenti e la valutazione riguarderà il P.E.I. dell'alunno/a ) e ai punteggi assegnati in esito agli esami o scrutini si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate attestati o pagelle, l'indicazione in calce che "la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001)".

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, predisposte dal Consiglio di Classe su richiesta della Commissione d'Esame,finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

E' altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001). Per l'alunno diversamente abile che svolge una programmazione didattica differenziata ed ha assolto all'obbligo d'istruzione si può prevedere un percorso integrato di alternanza scuola-centro diurno che possa potenziare l'autonomia e le abilità pre-lavorative. Il Progetto è redatto dalla scuola e sottoscritto dalla N.P.I., dall'Assistente Sociale, dalla Famiglia e dal Centro Diurno ospitante. In sede di GLHO si stabiliscono tempi e modalità di frequenza.

<b>Prospetto sintetico dei percorsi scolastici</b> <b>Percorso A</b> <b>Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).</b>		
Destinatari	Attività	Esito
Alunni per i quali i Consigli di Classe strutturano percorsi educativi/didattici personalizzati. Questi percorsi vengono stabiliti in base ai bisogni, ai tempi di apprendimento e	<b>1. Un programma minimo</b> , con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; <b>2. Un programma equipollente</b> con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la <i>medesima valenza formativa</i> (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove <b>equipollenti</b> , che verifichino il livello di	Conseguimento del titolo di studio avente valore legale

<p>alle potenzialità degli alunni sulla base dei programmi ministeriali e degli obiettivi minimi previsti dai programmi di ogni disciplina.</p>	<p>preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.</p> <p>Gli <b>assistenti all'autonomia e comunicazione</b> sono presenti durante lo svolgimento come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).</p> <p>Le prove <b>equipollenti</b> possono consistere in:</p> <p><b>*MEZZI DIVERSI:</b> le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).</p> <p><b>*MODALITA' DIVERSE:</b> il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).</p> <p><b>*CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:</b> il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).</p> <p><b>*TEMPI PIÙ LUNGHI</b> nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).</p>	
---	--	--

#### Percorso B

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi **non riconducibile ai programmi ministeriali.**

Destinatari	Attività	Esito
<p>Alunni con Bisogni educativi Speciali per i quali i Consigli di Classe strutturano percorsi con obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, ed effettuano una programmazione con orario e attività didattica individualizzata.</p>	<p><b>La programmazione differenziata</b> consiste in un piano di lavoro individualizzato per l'alunno sulla base del Piano Educativo Individualizzato e riferiti alle potenzialità e agli interessi dell'alunno. E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).</p> <p>Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).</p> <p>La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.</p> <p>Partecipano agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore capacità relazionale, collegialmente si può decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie "caratterizzanti" il suo percorso di studi, al fine di costruire un <b>progetto di vita</b> che tenga conto dell'orientamento <b>post-scolastico</b> dell'alunno. Questo " progetto di vita" definito dal C.d.C. e dalla famiglia sulla base dei bisogni specifici e delle potenzialità dell'alunno, potrà ricorrere alle offerte di varie <b>agenzie territoriali</b> per percorsi di alternanza Scuola – Lavoro. A livello scolastico il "<b>progetto di vita</b>" può avvalersi dei "laboratori aperti". Il <b>Laboratorio aperto</b> si propone di consentire all'alunno diversamente abile di vivere un percorso scolastico stimolante, formativo e pratico, in modo da permettergli di sperimentare e potenziare le proprie capacità e attitudini in un contesto di "esperienza del fare" utilizzando le attività didattiche laboratoriali curricolari che il Liceo Artistico offre. I percorsi di ciascuno saranno differenziati per competenze e abilità trasversali. L'orientamento alla frequenza dei</p>	<p>Al termine del percorso didattico agli alunni verrà rilasciato una Certificazione delle Competenze acquisite. (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94)</p>



“Laboratori aperti” deve essere effettuato dopo una attenta osservazione e valutazione e non prima del secondo anno di frequenza scolastica. La partecipazione al **laboratorio aperto** avviene a seguito di un progetto individualizzato definito in sede di PEI ed è supportata da un insegnante di sostegno in qualità di tutor e condivisa con il docente curricolare accogliente. Il docente curricolare o educatore, nell'ambito del laboratorio a classi aperte, può seguire contemporaneamente più di un alunno certificato.

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**  
**( L.104/92 ; L 107/15 ; DLgs 77/05)**

L'alternanza scuola-lavoro ( ASL), solo per le classi terze,quarte,quinte, consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.Nella Commissione per l'alternanza scuola/lavoro,del Liceo Artistico, è presente un docente di sostegno che svolge il compito di Referente per gli alunni Diversamente Abili i quali partecipano a pieno titolo al Progetto d'Alternanza scuola lavoro della classe in cui sono inseriti, se necessario affiancati da un tutor nel rapporto 1a1.

Per gli alunni Diversamente abili il documento di riferimento per l'alternanza scuola-lavoro è il PEI durante la cui stesura il GLHO delinea il percorso da svolgere definendo tempi e necessità. Il Referente dell'alunno/a assume il compito di coordinare tale attività

Percorsi di ASL per alunni D.A.

a) Percorso con la classe	b) Percorso Misto (con la classe e individualizzato)	c) Percorso individualizzato
L'alunno/a seguirà tutte le attività di ASL della classe. definite nel Progetto generale . Tutor: Docente di classe	L'alunno/a seguirà le attività di ASL della classe. Attraverso un percorso individualizzato definito nella scheda di Progetto individuale Tutor: Docente di classe e di sostegno	L'alunno /a seguirà un percorso di ASL individualizzato per il raggiungimento di specifici obiettivi individuati in sede di PEI .La definizione di tale percorso sarà descritta nella scheda di Progetto individuale. Tutor : Docente di sostegno

# **PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO –DSA-**

**(L.170 del 8 ottobre 2010 D.M. n.5669 12 luglio 2011 E LINEE GUIDA)**

Al fine di assicurare agli alunni con D.S.A. un successo formativo, è opportuno che la scuola in accordo con la famiglia e la sanità si impegni ad attuare le seguenti indicazioni:

## **IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA**

Provvedono a:

- ◆ acquisire la diagnosi (redatta dal servizio sanitario nazionale da strutture e/o specialisti privati accreditati secondo le Linee Guida), protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell'alunno; consegnarne copia al docente coordinatore e al referente d'istituto;
- ◆ nominare un referente d'istituto e/o una commissione e indicare tra i compiti del coordinatore di classe quello di seguire, con il consiglio di classe, i casi di DSA presenti;
- ◆ istituire un'anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello studente che risulterà utile al momento dell'iscrizione o passaggio ad altra scuola, comunicando la presenza del disturbo tramite la documentazione medica (diagnosi) alla nuova scuola, insieme al P.D.P. per favorire la continuità tra i vari ordini di scuola;
- ◆ far sottoscrivere alle famiglie una liberatoria per informare tutti i componenti del C.d.C. dei contenuti della certificazione
- ◆ tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per creare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;
- ◆ favorire, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) e che siano disponibili presso la libroAID.

## **REFERENTE D' ISTITUTO E/O COMMISSIONE PER I D.S.A.**

Si occupa:

- ◆ dell'accoglienza studenti;
- ◆ di curare i rapporti con le famiglie, programmando anche una riunione informativa ad inizio anno insieme con tutti i genitori;
- ◆ di fornire informazioni e consulenza ai colleghi, ai coordinatori di classe;
- ◆ di organizzare corsi di formazione;
- ◆ tenere i contatti e collaborare con i tecnici ASL, l'USP e USR;
- ◆ collaborare con la segreteria didattica della scuola;
- ◆ di inserire DSA nel POF, prevedendo le azioni da attivare nei confronti degli alunni con DSA;
- ◆ predisposizione PDP.

## **COORDINATORE DI CLASSE/INSEGNANTE DI RIFERIMENTO**

Provvede, insieme al referente d'istituto e/o commissione a:

- ◆ coordinare il consiglio di classe nella stesura per ogni alunno con DSA del Percorso Didattico Personalizzato (entro i primi 3 mesi di scuola) contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il P.D.P. che deve essere

redatto tenendo conto delle indicazioni dello specialista, delle osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l'allievo in un'ottica di contratto formativo, deve essere firmato anche dalla famiglia e consegnato in copia ad essa oltre che inserito nel fascicolo personale dell'alunno

- ◆ attivare le procedure previste per gli esami di stato (secondaria di secondo grado);
- ◆ tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola precedente;
- ◆ coordinare le attività pianificate come il P.D.P. e fornire informazioni ai colleghi;
- ◆ segnalare al referente di istituto/commissione eventuali casi "a rischio" ;
- ◆ concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa;
- ◆ concordare con i colleghi come personalizzare la didattica e le modalità di verifica;
- ◆ predisporre - insieme al consiglio di classe- l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, valutando le prestazioni scolastiche dell'alunno secondo la normativa di riferimento D.P.R. n°122 "Regolamento sulla valutazione" L. 170 D.M. n°5669 12 luglio 2011 e Linee Guida;
- ◆ promuovere - insieme al consiglio di classe, la creazione di un clima relazionale, sostenendo l'autostima, la motivazione e lavorando sulla consapevolezza (riflessione metacognitiva).

## **2) STRATEGIE DIDATTICHE**

Non vi sono limitazioni assolute all'apprendimento di uno studente con DSA, solo percorsi diversi, strategie alternative e diversi gradi di difficoltà nel conseguire l'obiettivo. Pertanto l'azione didattica dovrà risultare adeguata, personalizzata e "metacognitiva". In particolare può essere utile ricorrere al canale visivo, al linguaggio iconico e se possibile sfruttare canali di apprendimento alternativi, come la visione di filmati, l'ascolto dei testi (al posto della lettura) e le schematizzazioni.

La didattica adatta agli studenti con DSA è funzionale per tutti gli studenti.

In più è importante che l'insegnante:

- ◆ non metta in dubbio la diagnosi
- ◆ sia adeguatamente informato sulle tematiche dei D.S.A.
- ◆ parli alla classe, previo accordo con la famiglia, e la coinvolga, non nascondendo il problema ma spiegando le necessità dello studente con D.S.A. per evitare fraintendimenti fra gli studenti,
- ◆ collabori attivamente con i colleghi per garantire risposte coerenti al problema e con i genitori e con chi segue lo studio pomeridiano dello studente.

Parallelamente è importante offrire allo studente l'opportunità di compensare le sue difficoltà per mezzo di strumenti compensativi, dispensativi e compensativi informatici.

Lo strumento compensativo non rappresenta e non deve essere visto come una facilitazione, piuttosto rappresenta il mezzo per compensare la difficoltà determinata dal disturbo e consentire il dispiegarsi pieno delle altre abilità. E' importante sottolineare che gli strumenti compensativi cambiano in base al soggetto e in base all'età (D.P.R. n°122 del 22/06/09).

## **3) STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI**

Riportiamo di seguito una serie di esempi dei principali strumenti compensativi e dispensativi, precisando tuttavia che l'insegnante può sentirsi direttamente coinvolto nella loro ideazione e creazione. Difatti il docente conosce le individualità degli studenti ed ha di conseguenza una posizione privilegiata nell'individuare i percorsi di apprendimento più idonei.

### **◆ STRUMENTI COMPENSATIVI**

Utilizzo di mappe concettuali e mentali, schemi, grafici e tabelle per lo studio e in fase di verifica (orale e scritta) - dizionari digitali per la lingua italiana, straniera e non nativa da usare con il PC - software per la creazione di mappe e

tabelle - softwares per la matematica – traduttori – calcolatrice – formulari - uso del PC per la stesura dei testi, la lettura per mezzo di sintesi vocale, la creazione di mappe concettuali e l'uso di power point come ausilio all'esposizione orale - uso del registratore (MP3) in sostituzione agli appunti manoscritti o per la stesura del testo.

#### ◆ STRUMENTI DISPENSATIVI

I D.S.A., non consentendo appieno il raggiungimento dell'automatismo, determinano maggiore lentezza e affaticabilità nello svolgimento delle prove e nello studio in generale. Può essere importante, di conseguenza, dispensare lo studente da alcune tipologie di compito.

In generale le dispensazioni vorranno essere rivolte alla quantità del compito piuttosto che alla qualità dello stesso, tuttavia in specifiche condizioni e, in particolare, nella fase superiore di scolarizzazione, può rivelarsi importante non limitarsi a ridurre la quantità di compiti richiesti ma bisogna riconsiderare la modalità di svolgimento degli stessi, garantendo comunque gli obiettivi minimi di apprendimento.

Le principali misure dispensative sono le seguenti:

L'insegnante deve evitare di chiedere lettura a voce alta a meno che lo studente non ne faccia richiesta – eccessiva memorizzazione dei termini (in particolare se astratti) - rispetto dei tempi standard (tempi maggiori per l'espletamento delle prove o meglio tempi ottimizzati, con meno esercizi per ogni tipologia).

Può essere importante concordare con lo studente e la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa e intervenire relativamente alla quantità di compiti e non alla qualità degli stessi.

**Va precisato che non può essere concessa dispensa da nessuna disciplina curricolare. In particolare per le lingue non native, come previsto dalla L.170 e dal D.M n.5669 si può essere esonerati solo dallo scritto (se richiesto espressamente dal diagnosta e contestualmente anche dalla famiglia, tutto per scritto e protocollato, e accettato e ratificato dal consiglio di classe) sostituendolo con un orale aggiuntivo. In ogni caso gli insegnanti di lingua straniera devono riservare maggiore considerazione al contenuto rispetto alla forma come misura compensativa dovuta.**

#### 4) INFORMATICA E D.S.A.

L'informatica è una importante risorsa per favorire l'autonomia nello studio.

In commercio o disponibili gratuitamente per il download (vedi nella sezione "SITI UTILI") esistono numerosi programmi informatici specifici per gli studenti con D.S.A. (e non solo), la cui funzione non rimane esclusivamente la compensazione delle difficoltà legate al disturbo ma anche il mezzo per una presa di consapevolezza delle proprie ed individuali strategie di apprendimento e un importante rinforzo all'autostima e l'immagine di sé.

Per La Lettura:

softwares di abilitazione e potenziamento - programmi di sintesi vocale: attraverso una voce digitale il PC "legge" qualsiasi testo in formato digitale (testi da internet, files di testo, libri scolastici digitali. . .) consentendone anche il salvataggio come file audio - audiolibri e libroparlato: case editrici e associazioni di volontari offrono un'ampia scelta di libri, romanzi, racconti di ogni genere in traccia audio, letti da attori professionisti o volontari.

Per La Scrittura:

scrittura al pc con programmi di correzione ortografica - predittore lessicale - programmi (anche gratuiti) per la velocizzazione della battitura al computer

Per Lo Studio:

programmi per la creazione di mappe concettuali, mappe mentali, schemi, tabelle figurate come ausilio allo studio e alla ripetizione. Questi programmi consentono il salvataggio, la modifica, la stampa, la possibilità di integrare il lavoro precedentemente svolto - uso di presentazioni di slides come ausilio all'esposizione verbale - dizionari digitali per la lingua italiana, le lingue straniere e non native.

programmi informatici per le scienze matematiche, le equazioni e la creazione di figure geometriche.

Attualmente sono inoltre disponibili siti internet di libero accesso dove poter visionare video educativi per le diverse discipline scolastiche come integrazione allo studio convenzionale.

#### • LIBRI SCOLASTICI DIGITALI

Alcune difficoltà di lettura, comprensione e memorizzazione degli studenti con D.S.A. possono trovare un valido aiuto nei libri digitalizzati (gratuiti). Attraverso la convenzione tra numerose case editrici e l'AID è stato possibile rendere molti libri di testo adottati nelle scuole digitali (file PDF), il che ne consente la visione al pc, la lettura per mezzo di

sintesi vocale, la modifica o semplificazione. Questo vuol dire che, con la tecnologia di sintesi vocale installata sul sistema operativo del computer è possibile far leggere al pc il contenuto del libro. Per visionare l'elenco dei libri digitali disponibili e procedere alla richiesta dei testi necessari visitare il sito [www.libroid.it](http://www.libroid.it)

Si ritiene importante consigliare ai docenti l'adozione di testi scolastici che siano anche disponibili in formato digitale o comunque consentire allo studente l'utilizzo di libri digitalizzati in alternativa o come integrazione del testo adottato.

#### **5) PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO P.D.P.**

Compito della scuola è quello di assicurare, nel modo più ampio possibile, il successo formativo a ciascun alunno (DPR 275/99).

Questo obiettivo richiede un'attenzione alle potenzialità e alle specifiche inclinazioni e un conseguente adeguamento della proposta didattica. L'esperienza maturata in molti anni di lavoro nella scuola, indica che il piano didattico personalizzato (P.D.P.) rappresenta lo strumento più efficace per impostare piani didattici personalizzati di studio elaborati in base a specifiche esigenze di alunni con D.S.A. (L.170 ecc)

Il P.D.P. viene redatto dagli insegnanti relativamente ai ragazzi con D.S.A. (certificati o in via di certificazione).

Il titolo di studio, conseguito seguendo i percorsi indicati nel P.D.P. che non sono differenziati rispetto a quelli del curriculum ordinario, è legalmente valido, come tutti gli altri (DPR 122 del 22/06/2009, regolamento sulla valutazione)

E' importante riportare nel P.D.P./P.E.P. :

-la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo...)

-il grado di consapevolezza da parte dell'alunno

-le eventuali modificazioni degli obiettivi didattici

E' importante garantire allo studente con D.S.A. (esplicitandoli nel PDP) l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, gli obiettivi, le strategie e le metodologie didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione - le griglie di valutazione, debitamente modificate e il patto con la famiglia (vedi in allegato modello adottato nella scuola)

#### **6) VERIFICHE E VALUTAZIONI**

##### **◆ VERIFICA E MODALITÀ DA METTERE IN ATTO:**

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l'alta affaticabilità di questi alunni e il risultati ottenuti spesso inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche modalità da mettere in atto. Si riportano alcune indicazioni operative desunte dall'esperienza maturata direttamente all'interno della scuola:

le verifiche devono avere come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati

ciascuna competenza dell'alunno richiede una verifica specifica

definizione di obiettivi e contenuti specifici

è opportuno compensare/integrare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove orali

all'alunno deve essere concesso l'uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole compensative, schemi e mappe concettuali) durante le prove scritte e orali.

Per le materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, è opportuno utilizzare verifiche orali programmate (es. storia) .

E' funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal coordinatore di classe (non più di una al giorno e possibilmente non più di tre alla settimana, tempi più lunghi o/e verifiche più brevi),

##### **◆ VALUTAZIONE**

Deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche personali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009) e del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi; ad esempio, in fase di correzione degli elaborati degli studenti tener conto dell'influenza del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo, trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su competenze più ampie e generali come da normativa .

## ◆ ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità diverse. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento D.P.R. 22/6/2009, n.122.

ORDINANZA MINISTERIALE N°37/ 2014 Esami di Stato, Art.18:

Esame dei candidati con dsa o con bes

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prova scritta, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'articolo 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti

nell'articolo 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

# **PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)**

## **E SVANTAGGIO (TEMPORANEO) SOCIALE, ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE**

.(Direttiva MIUR del 27.12.2012; C.M. n°8 del 6.3.2013; prot. 2563 22/11/2013)

Nei "disturbi evolutivi specifici" oltre ai disturbi Specifici dell'Apprendimento (trattati in protocollo DSA), sono compresi anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, quelli dell'attenzione e dell'iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che però può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Al fine di assicurare un successo formativo agli alunni con disturbi evolutivi specifici, svantaggio socioculturale, familiare, affettivo-relazionale (ai sensi della Direttiva MIUR del 27.12.2012 e della successiva C.M. n°8 del 6.3.2013), è opportuno che la scuola in accordo con la famiglia e i servizi territoriali di supporto alla persona si impegni ad attuare le seguenti indicazioni:

### **IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA**

Provvedono a acquisire i dati oggettivi relativi a eventuali situazioni di Bisogni Educativi Speciali (diagnosi, certificazioni ISEE, segnalazioni da parte di SerT, assistenti sociali, ufficio del giudice dei minori ecc.) protocollarle e inserirle nel fascicolo personale dell'alunno; consegnarne copia al docente coordinatore di classe e al referente d'istituto/commissione BES.

Provvedono a far sottoscrivere alle famiglie una liberatoria per informare tutti i componenti del C.di C. dei contenuti della certificazione

### **REFERENTE D' ISTITUTO E/O COMMISSIONE BES:**

Si occupa:

- ◆ di formare i coordinatori di classe (o gli eventuali tutores BES individuati all'interno dei singoli CdC)
- ◆ dell'accoglienza studenti;
- ◆ di curare i rapporti con le famiglie, di fornire informazioni e consulenza ai colleghi, ai coordinatori di classe, ad eventuali tutores BES della classe;
- ◆ di collaborare con la segreteria didattica della scuola
- ◆ di contatti con i mediatori culturali

### **COORDINATORE DI CLASSE/TUTOR BES DELLA CLASSE**

Provvede, insieme al referente d'istituto e/o commissione a:

- ◆ somministrare il Questionario generale di accoglienza (primi giorni di lezione), elaborarne i contenuti e discuterli con gli altri insegnanti della classe durante la prima riunione utile del CdC;
- ◆ individuare gli alunni BES sulla base degli elementi oggettivi pervenuti alla scuola ovvero di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche emerse nelle riunioni del CdC ;
- ◆ coordinare il consiglio di classe nella stesura del Percorso Didattico Personalizzato per ogni alunno con BES, entro i primi 3 mesi di scuola per i casi già noti, appena necessario per i casi evidenziati successivamente. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della



lingua italiana (es. alunni di recente immigrazione) è possibile attivare percorsi personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi, con le stesse modalità degli allievi DSA, tenendo però conto che non è possibile accedere a tali misure previste per gli allievi con DSA in sede di esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. Il P.D.P. deve essere redatto tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nelle segnalazioni provenienti da ASL, servizi sociali ecc. e delle osservazioni della famiglia, coinvolgendo direttamente l'allievo in un'ottica di contratto formativo; deve essere firmato anche dalla famiglia e consegnato in copia ad essa oltre che inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

- ◆ tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola precedente;
- ◆ coordinare le attività pianificate come il P.D.P. e fornire informazioni ai colleghi;
- ◆ segnalare al referente di istituto eventuali casi "a rischio" ;

Quando necessario:

- ◆ convoca le famiglie di alunni "a rischio";
- ◆ si interfaccia con ASL, tecnici, referente CIC e /o con gli operatori esterni (operatori del Punto ascolto, SerT, servizi sociali territoriali ecc.) e/o con il referente/commissione alunni stranieri;
- ◆ effettua una comunicazione riservata al Dirigente scolastico e cura eventuali azioni successive (es: informa e/o richiede notizie ai servizi sociali territoriali ecc.);

#### **CONSIGLIO DI CLASSE**

- ◆ Rileva la situazione di partenza di ogni nuovo alunno mediante somministrazione di test d'ingresso per le singole discipline;
- ◆ compila la scheda di rilevazione alunni BES;
- individua eventuali azioni che possono coinvolgere l'intera classe, o gruppi definiti di allievi oppure il singolo (attività di potenziamento/ recupero/tutoring)
- ◆ collabora a stilare, attuare e rendere efficace quanto contenuto nel PDP dei singoli alunni;
- ◆ se necessario individua al proprio interno un tutor per gli alunni BES;
- ◆ effettua la valutazione finale di quanto predisposto nel PDP e/o di eventuali altre azioni programmate all'interno della classe.

## LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE CHE HANNO ISPIRATO IL PROTOCOLLO

☐☐C. M. 3 settembre 1985 n. 250

☐☐C. M. 4 gennaio 1988 n. 1

☐☐Legge 5 giugno 1990 n. 148

☐☐Legge 5 febbraio 1992 n. 104

☐☐C. M. 16 novembre 1992 n. 339

☐☐D. M. 24 luglio 1998 n. 331

☐☐Linee guida del 04/08/2009

☐☐O. M. n.90/2001

☐☐Legge 53/2003

☐☐D.P.R. n.122 del22 06 2009

☐☐L.170 del 8 10 2010

☐☐D.M. n.5669 12 07 2011 E LINEE GUIDA

☐☐R.A. n. 140 del 25 10 2012

. L.107/2015

☐☐D.P.R. 394/1999 art. 45

☐☐D.L. 76/2005

☐☐Direttiva MIUR del 27.12.2012

☐☐C.M. n°8 del 6.3.2013

☐☐O. M. n.37 del 19 maggio 2014 art. 17 e art. 18  
Legge 107 del 2015

☐☐ prot. 2563 22.11.2013